

DELIBERA N.72/25/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE TRY
LAIM CLUB TELEVISION – FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ TRY LIME” - LCN 97- PER LA
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 8,
COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA AGCOM
N. 353/11/CONS, NONCHÉ DI QUELLE CONTENUTE NELL'ART. 3, COMMA
1 LETT. R) DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 E
NELL'ART. 1, COMMA 1, LETT. F) DELL'ALLEGATO A) DELLA
SUCCITATA DELIBERA AGCOM N. 353/11/CONS**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. VENETO N. 01/25 - PROC. 08/25/MRM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 luglio 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n.410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale 10 agosto 2001 n. 18, recante “*Istituzione, Organizzazione e Funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni del Veneto*”, come modificata dalla legge regione Veneto 4 febbraio 2021 n. 2;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM “*l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria*”

pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità";

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto, Cont. n. 01/2025, è stata contestata, in data 21 febbraio 2025 e notificata in pari data all'associazione TRY LAIM CLUB TELEVISION, fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TRY LIME”, la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, del regolamento di cui alla delibera n. 353/11/CONS, per la mancata osservanza della disciplina relativa alla regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione degli stessi, nonché di quelle contenute nell'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e nell'art. 1, comma 1, lett. f), dell'allegato A) della succitata delibera n. 353/11/CONS, per non aver trasmesso, dalle ore 7 alle ore 21, programmi autoprodotti per il 50%, in ossequio a quanto stabilito dalle predette norme per le televisioni comunitarie.

Dagli esiti dell'istruttoria che il CO.RE.COM. Veneto ha trasmesso a questa Autorità, si evince quanto segue.

Il Comitato ha richiesto all'associazione TRY LAIM CLUB TELEVISION, con nota prot. n. 16700 del 4 dicembre 2024, di fornire copia della registrazione dei programmi diffusi nell'intero arco delle ventiquattro ore di ogni giorno, dalle ore 00:00 del 15 settembre 2024 alle ore 24:00 del 3 dicembre 2024, con il marchio “TRY LIME” (LCN 97), al fine di effettuare il monitoraggio relativo agli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzie per l'utenza e tutela dei minori nel suddetto periodo.

In seguito all'esame delle registrazioni fornite dall'associazione TRY LAIM CLUB TELEVISION e del *report* inviato in data 16 gennaio 2025 (prot. 627) da Infojuice s.r.l., società affidataria del servizio di rilevazione e analisi delle trasmissioni televisive locali venete per conto del CO.RE.COM. Veneto, è stato accertato quanto segue: relativamente al periodo 27 novembre 2024 – 3 dicembre 2024, la mancata fornitura delle registrazioni relative alle fasce orarie 00:00 – 06:15 del 27 novembre 2024 e 07:43 – 24:00 del 2 dicembre 2024, nonché, nell'intero periodo considerato, l'assenza di programmazione autoprodotta.

In seguito, con riferimento alle ulteriori registrazioni inviate dall'associazione TRY LAIM CLUB TELEVISION il 27 gennaio 2025 su supporto *hard disk* esterno, sono state rilevate ulteriori criticità: l'assenza totale delle registrazioni per i seguenti intervalli temporali; dalle ore 00:00 alle ore 03:00 del 22 settembre 2024; dalle ore 00:00 alle ore 06:00 del 23 settembre 2024; dalle ore 00:00 alle ore 06:50 del 1° ottobre 2024; dalle ore 05:58 alle ore 07:00 del 12 novembre 2024, nonché una manifesta incongruenza tra i file trasmessi, in quanto, per alcuni intervalli temporali, risultano due registrazioni differenti, entrambe riportanti in sovraimpressione la medesima data e ora di trasmissione, ma con contenuti non coincidenti. In particolare: dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del 23 settembre 2024; dalle ore 06:00 alle ore 07:00 del 13 novembre 2024; dalle ore 05:00 alle ore 05:58 del 26 novembre 2024.

Dall'analisi delle registrazioni utilizzabili ai fini del monitoraggio è emerso, altresì, che l'emittente TRY LIME non ha trasmesso alcuna programmazione autoprodotta.

2. Deduzioni dell'associazione

L'associazione non ha presentato scritti difensivi, né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

3. Valutazioni dell'Autorità

All'esito dell'istruttoria compiuta, questa Autorità, rilevato che la parziale e non corretta conservazione delle registrazioni da parte dell'associazione in oggetto non ha consentito l'adeguato accertamento di eventuali, ulteriori violazioni da parte dell'emittente, ritiene sussistente l'inosservanza della disposizione contestata, accogliendo pertanto la proposta del CO.RE.COM. Veneto di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti dell'associazione TRY LAIM CLUB TELEVISION, fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TRY LIME", per la violazione dell'art. 8, comma 2, del regolamento di cui alla delibera n. 353/11/CONS.

L'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS sancisce l'obbligo per i fornitori di servizi di media audiovisivi di assicurare la conservazione integrale delle registrazioni dei programmi trasmessi per un periodo di tre mesi successivi alla messa in onda, prevedendo, altresì, che il soggetto obbligato adotti tutte le misure necessarie a garantirne il rispetto, a tutela dell'attività di vigilanza esercitata dall'Autorità.

Tale obbligo, introdotto originariamente dalla legge n. 223 del 1990 (c.d. "legge Mammi") e successivamente ribadito in via regolamentare dall'AGCOM, risponde a una precisa finalità pubblicistica: consentire il controllo *ex post* del rispetto della normativa di settore, in particolare, in assenza di un monitoraggio in tempo reale delle trasmissioni da parte degli organi di vigilanza. Ne consegue che la corretta conservazione delle registrazioni costituisce condizione imprescindibile per l'effettività dell'attività di controllo demandata all'Autorità.

Tale principio è stato altresì affermato dalla Suprema Corte, la quale ha precisato che "la ratio dell'articolo 20, comma 5, della legge 223 del 1990 è quella di consentire

all'Autorità Garante di svolgere i controlli sui programmi mandati in onda dalle emittenti radiotelevisive" (cfr. Cass., sez. civ., n. 12848/1998). Lo stesso orientamento è stato ribadito in numerose delibere dell'Autorità, secondo cui *"la conservazione integrale delle registrazioni dei programmi è finalizzata a consentire i controlli sul rispetto da parte dei fornitori degli obblighi relativi alla programmazione televisiva [...]"* (Cfr. Delibera n. 269/18/CSP).

Inoltre, sulla base della documentazione versata in atti, questa Autorità accoglie, anche, la proposta del CO.RE.COM. Veneto di irrogare una sanzione pecuniaria nei confronti della medesima associazione per la violazione dell'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonché dell'art. 1, comma 1, lett. f), dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per non aver assicurato, nell'ambito dell'orario compreso tra le ore 7:00 e le ore 21:00, la trasmissione di programmi autoprodotti per almeno il 50% della programmazione giornaliera.

Il legislatore, infatti, stabilisce chiaramente che il fornitore di servizi di media audiovisivi comunitari è tenuto non soltanto al rispetto di specifiche soglie quantitative di programmazione originale autoprodotta, ma assume anche la responsabilità editoriale per la selezione e l'organizzazione dei contenuti destinati alla radiodiffusione locale. Tale responsabilità implica un controllo esclusivo ed effettivo sia sulla scelta dei contenuti da trasmettere, sia sulla loro collocazione all'interno del palinsesto televisivo.

Alla luce di quanto precede, valutato ogni documento istruttorio e considerata la rilevanza delle violazioni accertate, questa Autorità delibera di accogliere integralmente la proposta del CO.RE.COM. Veneto e di procedere all'irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti dell'associazione TRY LAIM CLUB TELEVISION, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, nell'art. 3, comma 1, lett. r), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, e nell'art. 1, comma 1, lett. f), dell'Allegato A) della medesima delibera.

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che *"I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]"*;

CONSIDERATO che l'art. 3, comma 1, lett. r) del d.lgs. n. 208 dell'8 novembre 2021 recita: *"fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21"*;

CONSIDERATO che l'articolo 1 comma 1 lett. f) dell'allegato A) della delibera n.

353/11/CONS definisce il “fornitore di servizi di media a carattere comunitario”: il “fornitore di servizi di media televisivi lineari su frequenze terrestri in tecnica digitale, in ambito nazionale e locale, che si impegna a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell’orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21”;

RITENUTO, conseguentemente, che per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’ art.8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecento-sedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 67, comma 2, lett. b), e 5, del d.lgs. 208/21;

RITENUTO, altresì, che per la violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 3 comma 1 lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell’art. 1, comma 1 lett. f) dell’allegato A) della succitata delibera n. 353/11/CONS, l’applicazione della sanzione amministrativa prevede il pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell’art. 67, d.lgs. 208/21;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata di cui all’ art.8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 516,00 (cinquecentosedici/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall’ associazione sopra menzionata deve ritenersi di media entità: a causa della predetta inadeguatezza del sistema di registrazione si è, di fatto, determinato il mancato integrale adempimento dell’obbligo di conservazione delle registrazioni dei programmi televisivi diffusi, con conseguente impedimento all’esercizio, da parte delle istituzioni competenti, delle funzioni di vigilanza sul rispetto della disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva.

B. Opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione

L’ associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell’eliminazione o dell’attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell’agente

L’associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un’organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare

vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con nota prot. n. 0149668 del 16 giugno 2025, questa Autorità ha invitato l'associazione *de qua* a trasmettere il bilancio, ovvero altro documento di natura economico-finanziaria idoneo a rappresentarne compiutamente la situazione contabile, al fine di consentire una puntuale valutazione dell'attuale condizione economica dell'associazione medesima.

Sulla base degli elementi acquisiti, trasmessi dall'Associazione con la nota protocollata al n. 0156434 del 24 giugno 2025, si ritiene sussistente il presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura sopra indicata, avuto riguardo alla rilevata situazione economica sfavorevole;

RITENUTO, al contempo, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 3 comma 1 lett. *r*) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'art. 1, comma 1 lett. *f*) dell'allegato A) della delibera n. 353/11/CONS nella misura corrispondente al minimo edittale pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'associazione sopra menzionata deve ritenersi di media entità, poiché la violazione delle disposizioni normative sopra specificate si è verificata in diverse giornate nell'arco dell'intera settimana oggetto di monitoraggio.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

L'associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con nota prot. n. 0149668 del 16 giugno 2025, questa Autorità ha invitato l'associazione *de qua* a trasmettere il bilancio, ovvero altro documento di natura economico-finanziaria idoneo a rappresentarne compiutamente la situazione contabile,

al fine di consentire una puntuale valutazione dell'attuale condizione economica dell'associazione medesima.

Sulla base degli elementi acquisiti, trasmessi dall'Associazione con la nota protocollata al n. 0156434 del 24 giugno 2025, si ritiene sussistente il presupposto per l'irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura sopra indicata, avuto riguardo alla rilevata situazione economica sfavorevole;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate nella misura di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) per la violazione delle disposizioni normative di cui all' 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, e di euro 1.033,00 (milletrentatre/00) per la violazione dell'art. 3 comma 1 lett. r) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 e nell'art. 1, comma 1, lett. f) dell'allegato A) della delibera n. 353/11/CONS, quindi per un importo complessivamente pari ad euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00);

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

All'ASSOCIAZIONE TRY LAIM CLUB TELEVISION fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale TRY LIME, con sede legale in Piazza Zorutti 15 - S. Giovanni al Natisone (UD) – C.F. 02304910306, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 45, comma 8, d.lgs. n. 208/21, nei termini descritti in motivazione;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 1.549,00 (millecinquecentoquarantanove/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 72/25/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT55X0100003245BE00000000VE per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 72/25/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 10 luglio 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella